

Catasto, salvaguardia debole

DI UMBERTO FANTIGROSSI *

Con l'art. 4 del dlgs n. 36/06 si escludono dall'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico le informazioni catastali ed ipotecarie. Per esse la scelta del legislatore delegato è stata quella di «salvare» le disposizioni della Finanziaria del 2005, già oggetto di disapplicazione da parte dei giudici ordinari e di pesanti rilievi critici da parte dell'Antitrust, proprio in ragione della loro portata «anticoncorrenziale».

Appare paradossale che il governo dopo avere sostenuto la piena compatibilità con gli indirizzi comunitari di quel particolare regime del riutilizzo a fini commerciali, basato sul divieto generalizzato di commercializzazione, salvo convenzione e con pagamento dei diritti «per ogni atto di riutilizzo», abbia ritenuto di dover «escludere» questo stesso settore, che è poi uno di quelli in cui l'interesse delle imprese private a operare è maggiore, dall'ambito di applicazione della disciplina di recepimento. In qualche modo è come se si sia voluto ammettere che i meccanismi della Finanziaria 2005 non sono conformi ai contenuti della direttiva sul riutilizzo.

Ma la questione che si pone ora è se tale pretesa salvezza, attuata con l'art. 4 del dlgs n. 36/06, abbia la forza giuridica di superare, nei vari giudizi in corso, la prova della disapplicazione. Più di una considerazione milita nel senso di una salvaguardia assai debole.

Una volta infatti che lo stato abbia conservato la scelta del «riutilizzo» (e quindi di non avvalersi dell'opzione pur prevista a livello comunitario di non consentirlo in assoluto), il relativo regime non può che essere pienamente conforme ai principi e agli indirizzi della direttiva e delle norme del Trattato in materia di concorrenza e quindi non può essere «fatto salvo», e quindi in sostanza «sottratto», dall'ambito di applicazione dei medesimi. La già rilevata contraddizione, tra il recepimento e la «salvezza» di una disciplina nazionale contrastante, fa sorgere il dubbio di una violazione dei limiti della delega parlamentare (art. 2, comma 1, lett. b) e f) della legge 18 aprile 2005 n. 62).

La prima delle disposizioni richiamate inserisce tra i «principi e criteri direttivi generali» cui si doveva attenere il legislatore delegato quello in base al quale «ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotti



te le occorrenti modificazioni alle discipline stesse». Il che rappresenta proprio l'opposto di quello che realizza la contestata disposizione del dlgs n. 36/06, in quanto non sono le disposizioni vigenti difformi dal disegno comunitario a essere modificate in coerenza con l'operazione di recepimento, ma essere «resistono» all'applicazione della nuova disciplina, la quale si attua solo per i restanti ambiti (peraltro di scarso rilievo economico) di operatività.

La seconda disposizione della legge delega che viene in gioco è l'art. 2, comma 1, lett. f), nella quale si prevede che «i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesimo». Non sembrano quindi ammesse deroghe o casi di esclusione e la conformità della disciplina rispetto alla direttiva da attuare deve essere «piena». Il che non sembra avvenire con la «salvezza» del regime differenziato per le informazioni catastali e ipotecarie, in particolare in relazione al regime di riserva in capo all'Agenzia del territorio esteso al mercato secondario dei servizi informativi a valle del pubblico registro che, in quanto eccedente quanto strettamente necessario e funzionale allo svolgimento

della sua missione di pubblico servizio, è già stato ritenuto in contrasto con la previsione dell'art. 86 del Trattato Ce. Si realizzerebbe, inoltre, per effetto di tale nuova riserva, un arretramento, anziché uno sviluppo, del mercato concorrenziale, in palese contrasto con gli obiettivi generali della direttiva e con gli artt. 2, 3, 4, 10, 31 del Trattato, dai quali si deduce un principio di «preferenza» del mercato libero. In discussione vengono anche i criteri di tariffazione della Finanziaria 2005, non conformi alla previsione dell'art. 6 della direttiva, in quanto del tutto indipendenti dal parametro dei costi di produzione dei servizi. Il dlgs n. 36/06 di conseguenza appare eccedere i limiti della legge di delega, e nella parte in cui reitera disposizioni già oggetto di disapplicazione per incompatibilità comunitaria, si espone a subire la stessa sorte delle disposizioni che ha inteso confermare. Peccato che si sia persa un'importante occasione per trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dello stato e i diritti e le aspettative degli imprenditori del settore, risolvendo alla radice un contenzioso che sta coinvolgendo l'intero settore.

** Università Cattaneo
di Castellanza*